

Ordinanza del Tribunale del 15 gennaio 2018 — ArcelorMittal Belval & Differdange e ThyssenKrupp Steel Europe / ECHA

(Causa T-762/16) ⁽¹⁾

(«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti in possesso dell'ECHA — Domanda relativa ai documenti e all'identità di un iniziale richiedente l'accesso alle informazioni di un dichiarante di sostanze ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 — Diniego parziale di accesso — Revoca della decisione di diniego di accesso — Non luogo a statuire»)

(2018/C 094/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: ArcelorMittal Belval & Differdange SA (Esch-sur-Alzette, Lussemburgo) e ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Germania) (rappresentanti: H. Scheidmann e M. Kottmann, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: inizialmente M. Heikkilä, C. Buchanan e E. Maurage, successivamente M. Heikkilä, C. Buchanan e M. Broere, agenti, assistiti da G. Gilmore, barrister)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione ATD/52/2016 dell'ECHA del 26 settembre 2016, notificata alle ricorrenti il 28 settembre 2016, con la quale è stato concesso un accesso parziale ai documenti richiesti relativi a una domanda di accesso ai documenti presentata anteriormente presso l'ECHA.

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
- 2) Non vi è più luogo a statuire sull'istanza di intervento dell'Agenzia europea per i medicinali (l'EMA).
- 3) L'agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla ArcelorMittal Belval & Differdange SA e dalla ThyssenKrupp Steel Europe AG.
- 4) L'EMA supporterà le proprie spese relative all'istanza di intervento.

⁽¹⁾ GU C 14 del 16.01.2017.

Ordinanza del Tribunale del 22 gennaio 2018 — Cristalfarma / EUIPO — Novartis (ILLUMINA)

(Causa T-157/17) ⁽¹⁾

(«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo ILLUMINA — Revoca della decisione impugnata — Cessazione della materia del contendere — Non luogo a statuire»)

(2018/C 094/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cristalfarma Srl (Milano, Italia) (rappresentante: R. Almaraz Palmero, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. King e D. Gája, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Novartis AG (Basilea, Svizzera)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'11 gennaio 2017 (procedimento R 1187/2016-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Novartis e la Cristalfarma.

Dispositivo

- 1) *La domanda di sospensione formulata dalla Cristalfarma Srl è respinta.*
- 2) *Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.*
- 3) *L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Cristalfarma Srl.*
- 4) *La Novartis AG sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 129 del 24.4.2017.

Ordinanza del Tribunale del 18 gennaio 2018 — W&O medical esthetics / EUIPO — Fidia farmaceutici (HYALSTYLE)

(Causa T-178/17) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea denominativo HYALSTYLE — Malafede — Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Domanda di audizione di testimoni — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001) — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»]

(2018/C 094/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: W&O medical esthetics GmbH (Oberursel, Germania) (rappresentante: A. Finkentey, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Söder, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Fidia farmaceutici SpA (Abano Terme, Italia) (rappresentanti: R. Kunz-Hallstein e H. Kunz-Hallstein, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 17 gennaio 2017 (procedimento R 872/2016-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la W&O medical esthetics e la Fidia farmaceutici.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La W&O medical esthetics GmbH sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Fidia farmaceutici SpA.*

⁽¹⁾ GU C 144 dell'8.5.2017.